

Principio di diritto n. 3**Roma, 8 ottobre 2018*****OGGETTO: Articoli 51 e 109 del TUIR e articolo 16 del d.P.R. n. 633 del 1972
App mobile per servizi sostitutivi di mensa aziendale***

Sul presupposto che il servizio reso tramite apposita “App Mobile” per *smartphone* sia assimilabile ai servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n. 122, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (in vigore dal 9 settembre 2017), lo stesso sarà disciplinato, ai fini delle imposte dirette e dell’imposta sul valore aggiunto, nel modo seguente.

Ai fini IRPEF, la determinazione del reddito di lavoro dipendente avverrà alle condizioni di cui all’art. 51, comma 2, lettera *c*), del TUIR, laddove è disposto che: “*Non concorrono a formare il reddito ... le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi...*”.

Ai fini IRES, il costo sostenuto dal datore di lavoro per gestire i predetti servizi rappresenta un onere per l’acquisizione di un servizio complesso non riducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande e, quindi, non subisce le limitazioni di deducibilità di cui all’articolo 109, comma 5, del TUIR.

Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli eventuali riflessi del recepimento in ambito nazionale della Direttiva (UE) 2016/1065 del 27 giugno 2016 che la scrivente si riserva di valutare, si renderanno applicabili le aliquote ridotte del 4 e 10 per cento previste nei nn. 37 e 121 della Tabella A, allegata al d.P.R. del 26 ottobre 1972 n.633.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)